

Appalti: i “servizi analoghi” non possono identificarsi con i “servizi identici”

Scritto da Interdata Cuzzola | 07/10/2022

La locuzione “*servizi analoghi*” non si identifica con “*servizi identici*”, essendo necessario, anche al fine di contemperare l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando: è quanto ribadito dal TAR Toscana, sez. I, nella sent. 4 ottobre 2022, n. 1107, confermando un noto orientamento giurisprudenziale (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sezz. IV, sent. 11 maggio 2020, n. 2953).

Conseguentemente, secondo i giudici, nell’ambito di un appalto di servizi “*di informazione e comunicazione Informagiovani e Portale Giovani*”, rientrano, quali servizi analoghi, “*i servizi di informazione e comunicazione verso il pubblico e/o organizzazione di attività, eventi e formazione diretta al target giovanile*” nonché i servizi di orientamento all’impiego; quest’ultimi, in particolare, comprendono i servizi di prima informazione e orientamento, mediante una prima rilevazione dei bisogni e la guida dell’utente all’auto-consultazione; le informazioni generali sulle offerte e sulle occasioni formative; la gestione di incontri e organizzazione di seminari, con particolare riguardo alle tematiche della formazione e del lavoro; la progettazione, redazione, aggiornamento e produzione di adeguato materiale informativo; la classificazione e aggiornamento continuo di materiali e documenti messi a disposizione per l’autonoma consultazione da parte dell’utenza.

I giudici fiorentini, inoltre, hanno evidenziato che non sono sufficienti a dimostrare la diversità tra i servizi di cui si tratta i codici ATECO necessari all’espletamento delle attività richieste dall’appalto, considerato che detti codici hanno “*preminente funzione statistica, in quanto finalizzati ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria*”, specie allorquando la *lex specialis* non ne abbia prescritto uno specifico come requisito di idoneità professionale ai fini della partecipazione alla gara (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 novembre 2019, n. 7846).